

816.4.quater. (Pluralità di parti)

Art. 816-quater. (1) (pluralità di parti)

0 Codice di procedura civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

[Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice di procedura aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.](#)

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selettore Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Documenti collegati:

[lodo \(sentenza arbitrale\) - impugnazione - in genere](#)

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - in genere - impugnazione di lodo arbitrale - dipendenza di cause - litisconsorzio necessario processuale - declaratoria di improcedibilità limitata ad alcune domande - esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27937 del 31/10/2018

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

816.4.quater. (Pluralità di parti)

Codice procedura civile

cpc

c.p.c.

816 QUATER

pluralità

parti